



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

**Regolamento-attuativo del Protocollo di
intesa tra Università degli Studi di Padova e
Istituto Oncologico Veneto-IRCCS per lo
svolgimento delle attività assistenziali dei
medici in formazione, recepito con
deliberazione del Direttore Generale n. 381
del 29/08/2011**



Attività di guardia medica in forma protetta del medico in formazione specialistica

Premessa

Il presente documento viene redatto per rendere coerente la presenza del medico in formazione specialistica all'interno dell'organizzazione dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS.

Pertanto, l'Istituto Oncologico Veneto d'intesa con l'Università, per quanto di sua competenza, ritiene necessario aggiornare ed integrare le indicazioni per la riorganizzazione dell'inserimento in guardia dei medici in formazione specialistica, nei casi in cui sia prevista nell'ambito dei percorsi formativi delle Scuole.

1) Medico in formazione specialistica in guardia

Il medico in formazione specialistica è un medico laureato, abilitato all'esercizio della professione. Il Consiglio della singola scuola indica a quale anno il profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale prevede lo svolgimento di attività di guardia.

Il singolo medico in formazione specialistica deve inoltre essere giudicato idoneo allo svolgimento di questa attività nella concreta situazione organizzativa dell'UOC/UOSD ove opera. Tale valutazione non ha carattere definitivo, è effettuata dal Consiglio della Scuola, sentiti il tutor ed il responsabile della struttura di tirocinio, ed è oggetto di informativa alla Direzione Sanitaria dell'Istituto, nonché di periodica verifica da parte del Direttore della Scuola". Tale valutazione consente di affidare al medico in formazione specialistica responsabilità assistenziali autonome, quali lo svolgimento di attività di guardia, attenendosi sempre alle direttive impartite dal supervisore.



2) Indicazioni operative specifiche

Il medico in formazione specialista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità, in condivisione con il medico strutturato di riferimento (supervisore), nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di responsabilità.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve quindi risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri, operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc...). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di “ medico in formazione specialistica”.

A tal fine, previa richiesta del Direttore della scuola di specializzazione, ad ogni medico in formazione specialistica verrà rilasciato dall'Istituto un apposito timbro personalizzato in cui risulterà la dicitura “ medico in formazione specialistica”.

I pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Istituto devono poter riconoscere, chiaramente come tali, il medico in formazione specialista. A tal fine, l'Università provvede a dotare i medici in formazione specialistica di un apposito strumento di indentificazione dal quale risulti qualifica di “Medico in formazione specialistica” e l'individuazione della relativa scuola di specializzazione.

L'attività di guardia, assegnata ad ogni medico in formazione specialistica, deve rispettare la normativa vigente in materia.

Al termine del turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica, previste nel suo piano formativo annuale, sono contemplate nei programmi di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione.

3) Medico strutturato in pronta disponibilità della stessa disciplina

Durante il turno di guardia, il medico in formazione specialistica opera con la supervisione di un medico strutturato reperibile che, se necessario, interviene di persona.

Le procedure da seguire per il ricorso al medico strutturato da parte del medico in formazione specialistica o di strutturato di altra disciplina sono definite nel regolamento dell'Istituto in materia.

In particolare, il medico in pronta disponibilità deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con supporto di più moderne tecnologie e deve essere presente entro trenta (30) minuti in caso di chiamate per problemi urgenti. Il medico in pronta disponibilità, comunque, condivide sempre con il medico in formazione specialistica la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.



4) Medico strutturato di Dipartimento presente in servizio

Il “medico di dipartimento”, stante le dimensioni dell'Istituto, va inteso come medico specialista in servizio presso qualsiasi Dipartimento dell'Istituto.

Il medico di dipartimento interviene solo su richiesta del medico in formazione specialistica in guardia. Si prevede che tale intervento debba avvenire soltanto a valle di quello del medico in pronta disponibilità e debba essere concordato dal medico in formazione specialistica di guardia con quest'ultimo. La responsabilità del Medico di Dipartimento deriva dalle azioni poste in essere allorquando il sanitario viene coinvolto nei processi assistenziali ricoprendo il ruolo assegnato. Non è in carico a questo medico alcuna responsabilità assistenziale sui casi che non gli sono stati esplicitamente affidati secondo quanto sopra indicato.

Le situazioni di emergenza devono essere gestite secondo procedure previste a questo scopo presso ogni singola UOC/USD con l'attivazione delle relative risorse.

5) Indicazioni operative generali

L'Istituto individua i “punti guardia” presso i quali è svolta l'attività di guardia

I turni di guardia dei medici vengono predisposti dal Direttore di U.O.C. o dal Responsabile di U.O.S.D. e devono essere validati dalla Direzione Sanitaria. Ogni Dipartimento avrà almeno un punto di guardia dipartimentale.

Il Direttore di U.O.C. O o il Responsabile di U.O.S.D. registra l'entrata e l'uscita, dei medici in formazione, secondo modalità previste dall'Istituto.

Padova 3.1.1. MAP 2015



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Normativa di riferimento.

Decreto del MIUR 1 agosto 2005 “ Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al decreto MIUR n.270/2004 e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Pre-Intesa sottoscritta tra la Regione Veneto e le Università degli studi di Padova e di Verona in data 30 gennaio 2006;

Decreto Miur 29 marzo 2006 “ Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e l'attivazione delle scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

D.P.C.M 6 luglio 2007 recante “definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”;

Definizione del testo del contratto di formazione specialistica dei medici approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4049 del 11 dicembre 2007;

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN art. 16-18 del CCNL 2002/2005 e smi;

Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto per l'attività e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione, recepito con delibera del Direttore Generale n.381 del 29/08/2011.